



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2020-112 DATA 29/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL' IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.

29/05/2020	Il Sindaco
	[Marco Bucci]



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
Schema Provvedimento N. 2020-POS-227 del 29/05/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL' IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.

IL SINDACO

VISTI

- l'art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- Il D. Lgs. N. 1/2018: "Codice della Protezione Civile", ed in particolare l'art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il D.L. 16/5/2020 n. 33, art.1, secondo il quale, a partire dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della mobilità all'interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 25/03/2020 n. 25;

RICHIAMATI

-il Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020, all'art. 3, comma 2, che dà facoltà ai sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza che non siano in contrasto con le misure statali, né eccedano i limiti di oggetto rispetto alle attività di loro competenza;

-l'ordinanza sindacale n.109 del 17 maggio /2020, con la quale sono state stabilite fino a tutto il 2 giugno 2020 le seguenti misure:

1) è consentito l'accesso del pubblico a parchi, ville, giardini (con l'esclusione delle aree attrezzate per i bambini, che restano interdette) e cimiteri comunali, nonché l'accesso alle passeggiate prospicienti il mare, compreso Corso Italia lato mare e Boccadasse, di cui alla precedente Ordinanza Sindacale n°106/2020;

2) è consentito l'accesso del pubblico a spiagge, scogliere ed arenili per svolgere attività sportive (pesca, nuoto, windsurf, canoa e similari) e passeggiate motorie. E' vietato lo stazionamento nelle suddette spiagge, scogliere ed arenili;

3) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), così come meglio descritte all'art. 3 del DPCM 17 Maggio 2020, è sempre obbligatorio nelle aree al di fuori della proprietà privata, tranne per chi pratica attività sportiva. Resta inoltre obbligatorio all'interno di parchi, giardini e ville pubbliche, dei cimiteri, dei locali privati ad uso pubblico, dei locali adibiti ad attività commerciali e dei mezzi di trasporto pubblico. Sono comunque esclusi, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 17 Maggio 2020, i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate a tal fine mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

CONSIDERATO

Che l'aumento della mobilità sul territorio comunale a far data dal 18 maggio 2020 rende opportuno un adeguamento delle misure di prevenzione della possibile diffusione del contagio da Covid 19;

ATTESO

che è stata approvata in data 25 maggio 2020 l'ordinanza n.34 del Presidente della Regione Liguria, recante ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, relative all'attuazione sul territorio della Regione delle disposizioni di cui al dPCM 17 maggio 2020;

Atteso, più precisamente, che detta ordinanza recepisce le linee guida stabilite per la riapertura delle attività economiche e produttive, le quali portano specifiche disposizioni per le attività turistiche, compresi gli stabilimenti balneari e le spiagge;

Richiamato, in particolare, l'art. 1, c. 1, lett. mm) del citato dPCM 17 maggio 2020, che stabilisce, per quanto riguarda l'ingresso nelle spiagge di libero accesso, la necessità di garantire il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di un metro, e, all'allegato 17, precisa inoltre quanto segue:

- È importante informare la cittadinanza, al fine di responsabilizzarla al rispetto delle regole di sicurezza;
- Viene suggerita, a tal fine, la presenza, ove ritenuto necessario, di un addetto alla sorveglianza;
- La distanza tra gli ombrelloni dev'essere tale da garantire una superficie di 10 mq per ogni ombrellone e di 1, 5 metri tra i lettini e le sdraio;

Preso atto che, in base alla richiamata normativa, il Comune di Genova ha messo in atto una serie di accorgimenti e disposizioni, anche al fine di contingentare l'accesso alle spiagge pubbliche comunali a maggiore afflusso, che potranno quindi essere nuovamente aperte al pubblico anche per lo stazionamento a partire dalle ore 8.00 del 30 maggio 2020;

RITENUTO

Opportuno e necessario, a tutela dell'igiene e sanità pubblica, stante la perdurante situazione di emergenza sanitaria da COVID 19, stabilire ad integrazione delle vigenti disposizioni ministeriali, le seguenti misure valide sul territorio comunale fino a cessate esigenze:

- Possibilità dell'accesso a spiagge, scogliere ed arenili, sia per il transito che per lo stazionamento, nonché per la pratica dell'attività sportiva come individuata dall'Ordinanza della Regione Liguria n. 25/2020, e per il nuoto;
- lo stazionamento è consentito dalle ore 8.00 alle ore 19.59 di ogni giorno, mentre resta interdetto dalle ore 20.00 alle ore 7.59;
-
- Accesso contingentato alle seguenti spiagge libere comunali:
 - Rio Lupara
 - Vesima
 - Villa Azzurra
 - Pegli ponente
 - Pegli levante
 - Multedo
 - Punta Vagno
 - San Giuliano
 - Vernazzola
 - Sturla – Via del Tritone
 - Sturla- V Maggio
 - Priaruggia
 - Bai
 - Divisone Acqui
 - Scalo Quinto ponente
 - Murcarolo
 - Caprafico
- Gli accessi a suddette spiagge saranno presidiati da operatori addetti, al fine di consentire l'ingresso in sicurezza sia ai singoli che ai gruppi familiari, fino al raggiungimento della capienza preventivamente calcolata, dando tutte le indicazioni utili alla cittadinanza;
- la cittadinanza potrà verificare in tempo reale l'effettiva disponibilità di posti presso le spiagge di cui sopra mediante l'App "SpiaggiaTi", al fine di conoscerne con anticipo la situazione;

- tutte le altre spiagge non espressamente succitate saranno accessibili nel rispetto della prescrizione della distanza di sicurezza interpersonale sopra richiamata di mt. 3 tra gli ombrelloni e mt. 1, 5 tra i lettini o gli asciugamani di persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare, nonché dell'uso della mascherina come di seguito esplicitato;
- l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), così come meglio descritte all'art. 3 del DPCM 17 Maggio 2020, è obbligatorio in tutte le aree al di fuori della proprietà privata, tranne per chi pratica attività sportiva. Resta inoltre obbligatorio all'interno di parchi, giardini comunali, ville pubbliche, cimiteri, all'interno di locali privati ad uso pubblico, locali adibiti ad attività commerciali e mezzi di trasporto pubblico. È infine obbligatorio per accedere alle spiagge, alle scogliere ed agli arenili comunali, fino al raggiungimento della propria postazione.

Sono comunque esclusi, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 17 Maggio 2020, i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate a tal fine mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento sociale e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato comunicato in via preventiva al Prefetto di Genova;
- sentito il Segretario Generale;

ai fini precauzionali, a tutela dell'igiene e sanità pubblica

ORDINA

Fino a cessata esigenza, sono adottate su tutto il territorio comunale le seguenti misure:

- 1) è consentito l'accesso del pubblico a parchi, ville, giardini (con l'esclusione delle aree attrezzate per i bambini, che restano interdette) e cimiteri comunali, nonché l'accesso alle passeggiate prospicienti il mare, compreso Corso Italia lato mare e Boccadasse, di cui alla precedente Ordinanza Sindacale n°109/2020;
- 2) è consentito l'accesso del pubblico a spiagge, scogliere ed arenili per svolgere attività sportive (pesca, nuoto, windsurf, canoa e similari), passeggiate motorie;

3) a partire dalle ore 8.00 del 30 maggio 2020 è inoltre consentito l'accesso alle medesime spiagge, scogliere ed arenili, anche per lo stazionamento, secondo le seguenti misure:

- lo stazionamento è consentito dalle ore 8.00 alle ore 19.59 di ogni giorno, mentre resta interdetto dalle ore 20.00 alle ore 7.59;

Accesso contingentato alle seguenti spiagge libere comunali:

- Rio Lupara
- Vesima
- Villa Azzurra
- Pegli ponente
- Pegli levante
- Multedo
- Punta Vagno
- San Giuliano
- Vernazzola
- Sturla – Via del Tritone
- Sturla- V Maggio
- Priaruggia
- Bai
- Divisone Acqui
- Scalo Quinto ponente
- Murcarolo
- Caprafico

- Gli accessi a suddette spiagge, opportunamente segnalati da apposita cartellonistica, saranno presidiati da operatori addetti, al fine di consentire l'ingresso in sicurezza sia ai singoli che ai gruppi familiari, fino al raggiungimento della capienza preventivamente calcolata, dando tutte le indicazioni utili alla cittadinanza;

- la cittadinanza potrà verificare in tempo reale l'effettiva disponibilità di posti presso le spiagge di cui sopra mediante l'App "SpiaggiaTi", al fine di conoscerne con anticipo la situazione;

4) Le spiagge di Voltri restano interdette allo stazionamento fino al completamento delle operazioni di ripascimento, tuttora in corso, e saranno successivamente aperte con accesso contingentato, secondo quanto descritto al punto 3);

5) tutte le altre spiagge, gli arenili e le scogliere non espressamente succitate saranno accessibili nel rispetto della prescrizione della distanza di sicurezza interpersonale sopra richiamata di mt. 3 tra gli ombrelloni e mt. 1, 5 tra i lettini o gli asciugamani di persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare, nonché dell'uso della mascherina come di seguito esplicitato al punto 6);

6) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), così come meglio descritte all'art. 3 del DPCM 17 Maggio 2020, è sempre obbligatorio nelle aree al di fuori della proprietà privata, tranne per chi pratica attività sportiva.

Resta inoltre obbligatorio all'interno di parchi, giardini e ville pubbliche, dei cimiteri, dei locali privati ad uso pubblico, dei locali adibiti ad attività commerciali e dei mezzi di trasporto pubblico. È infine obbligatorio per accedere alle spiagge, alle scogliere ed agli arenili comunali, fino al raggiungimento della propria postazione.

Sono comunque esclusi, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 17 Maggio 2020, i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate a tal fine mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

7) L'ordinanza sindacale n. 109 del 17/05/2020 è revocata.

MANDA

- Alla Direzione Governo dei Territori per quanto di competenza;
- Alla Direzione Gabinetto del Sindaco affinché la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di comunicazione;
- Ai Municipi per l'affissione nelle proprie sedi del testo della presente;
- A tutte le civiche Direzioni per la divulgazione;
- Alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Polizia Locale, alla Regione Liguria e alla Città Metropolitana, per quanto di rispettiva competenza;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune e venga affissa nelle sedi dei Municipi.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco
Marco Bucci

